

URAGALE  
H

URGENTE  
ORIGINALI

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



proposto da:

Sanna Anna, Duce Antonietta, Bussu Paolo, Giordo Agostino, nella loro qualità di consiglieri comunali di Sassari appartenenti al gruppo consiliare della coalizione "in comune per la città", ai fini di questo atto domiciliati in Sassari, Via P.ssa Jolanda 79, presso la sede della suddetta coalizione

per l'impugnazione

della deliberazione del Consiglio Comunale di Sassari n. 170 in data 09/11/00, avente per oggetto "rinnovo della commissione edilizia"

degli atti (verbale della seduta, operazioni di voto e di scrutinio, atto di proclamazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale) con i quali il Consiglio Comunale di Sassari, nella suddetta data 09/11/00 ha proceduto all'elezione dei componenti la Commissione Edilizia comunale, e,

per quanto necessario, di tutti gli atti presupposti, successivi e comunque connessi a quelli sopraindicati.

\*\*\*\*\*

FATTO

- 1) In data 9 novembre 2000 si è tenuta nell'apposita sala del Municipio, la seduta del Consiglio Comunale di Sassari, convocata per trattare, oltre agli altri iscritti all'ordine del giorno, anche l'argomento relativo al "rinnovo della Commissione Edilizia".
- 2) Nonostante la richiesta di sospensione effettuata dal gruppo ricorrente al fine di esaminare le modalità previste per il procedimento ed il richiamo al rispetto della normativa vigente, sia al livello nazionale che a quello locale, la seduta si è svolta senza preventivo esame ed accordo sui presupposti e sulle procedure da adottare.
- 3) Il Presidente del Consiglio ha pertanto provveduto, senza altre attività preliminari (indicazione di una rosa di nomi, specificazione delle competenze e delle qualifiche possedute dai candidati), a distribuire le schede procedendo immediatamente, con separate votazioni, alla elezione dapprima di sei cittadini esperti e successivamente dei rappresentanti degli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri ed, infine, di un ulteriore componente indicato come esperto di paesaggio.

\*\*\*\*\*

7 Bolle  
 X 20.000  
 40.000  
 Noni  
 47.730  
 10.000  
 197,730

Geon. N°  
 Trasferta L. 10065  
 10% di una " 1005  
 TOTALE L. 30000  
 Diritto " 30000  
 Fascic. " "  
 Postali " "  
 Quotanza " "  
 TOTALE L. 47730

08237

Dal momento che gli atti soprarichiamati appaiono illegittimi e/o irrituali sotto diversi aspetti, la impossibilità di ottenere (come richiesto nella seduta) il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed in considerazione del fatto che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 142/90, del D.Lgs. 267/00 e dalla L.R. 24/7/98 n.7 al sistema di controllo sugli atti degli enti locali, non è consentita alcuna forma di verifica delle regolarità degli atti se non quella attuata attraverso il ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, gli scriventi sono costretti a proporre la presente impugnazione con la quale deducono e seguenti

VIZI DI LEGITTIMITA'

A) **Violazione di legge: difetto di motivazione; difetto dei presupposti. Eccesso di potere: violazione di disposizioni statutarie e regolamentari; violazione del giusto procedimento; sviamento**

27 NOV 2000  
 L'UFFICIALE GIUDIZ.  
 10% Parti e Uff. Giud. versate virtuali.

dall'interesse pubblico; sviamento dalla causa tipica; contraddittorietà; disparità di trattamento; violazione dei principi di logica ed imparzialità; carenza di motivazione.

- 1) Il Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Sassari, all'art. 13, 1° comma, prevede che "la Commissione Edilizia è composta" (oltre che dal Sindaco o dall'Assessore delegato e dai membri di diritto) ..... "2) da sei membri nominati dal Consiglio Comunale tra cittadini esperti chiaramente ed effettivamente qualificati nelle seguenti materie: urbanistica, assetto del territorio, architettura, industria o tecnica delle costruzioni, arte e storia sassarese; 3) da due Architetti, due Ingegneri e due Geometri scelti parimenti dal Consiglio fra liste di almeno dieci nominativi proposte dai rispettivi Ordini e Collegi professionali....."
- 2) Complessivamente i membri "nominati" dal consiglio sono pertanto dodici (sei cittadini esperti e sei appartenenti agli ordini professionali). Con tutta evidenza il R.E., distinguendo fra "cittadini (si noti l'uso del termine riferito, con tutta evidenza ad abitanti della città) esperti" e professionisti (non necessariamente residenti) scelti in liste di nominativi fornite dagli ordini, ha inteso garantire la presenza, nella commissione, di persone "chiaramente ed effettivamente qualificate", elette in rappresentanza di quella vasta area costituita da abitanti informati ed attenti alle questioni urbanistiche ed edilizie, ma estranei (e quindi non condizionati) dall'appartenenza al ristretto ambito delle professioni che si occupano delle suddette materie.
- 3) Peraltro lo Statuto Comunale (cfr. art. 14), indica, in via generale, le modalità di nomina dei rappresentanti del Consiglio nei diversi organismi. Il suddetto articolo prevede espressamente da una parte che "per le cariche che richiedono specifiche capacità professionali è prescritto il preventivo deposito di un curriculum", dall'altra che, per le nomine effettuate dal Consiglio, "deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio delle pari opportunità".
- 4) Tale ultimo inciso non fa altro che recepire nella normativa comunale una disposizione già esistente nel nostro ordinamento, di recente ribadita dall'art. 6 del D.Lgs. 18/3/00 n. 267 (T.U. Ordinamento Enti Locali), che espressamente dispone "gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti".
- 5) Nonostante nelle suddette disposizioni legislative e statutarie non sia espressamente richiamata, è di tutta evidenza che, per la portata generale della sua formulazione, il principio delle pari opportunità deve essere applicato a tutti gli organi collegiali degli enti locali e di quelli collegati e quindi, per quanto attiene la fattispecie in esame, anche alla Commissione Edilizia.
- 6) Il procedimento di nomina (elezione) dei componenti da parte del Consiglio si è invece svolto senza il rispetto delle disposizioni soprarichiamate; infatti:
  - a) nessuna indicazione è stata fornita ai consiglieri circa le competenze possedute dai "cittadini esperti" e neanche se quelli indicati dalle parti politiche fossero effettivamente "abitanti della città";
  - b) la votazione è stata così effettuata mediante la semplice indicazione dei diversi nominativi nelle schede e senza che sia stata data al Consiglio (ed alla città) la possibilità di comprendere in quali delle materie indicate dal Regolamento Edilizio gli eletti siano "chiaramente ed effettivamente qualificati";
  - c) è quindi possibile che, in violazione del principio stabilito dal suddetto regolamento, nessuno degli eletti sia effettivamente esperto in tali materie, così come è possibile che tutti e sei (anche in questo caso lo



00981007277

spirito della norma sarebbe apertamente violato) siano esperti nella medesima materia;

- d) peraltro il dato relativo alle "chiare e specifiche competenze" è un dato che sarebbe dovuto risultare **a priori, prima della votazione** (in modo da consentire ai consiglieri comunali una libera e cosciente espressione di voto); a nulla servirebbe (l'illegittimità del procedimento non verrebbe sanata) indicare (con quali meccanismi e da parte di chi ??) **a posteriori** le qualifiche possedute dai suddetti cittadini.
- 7) **Inoltre: fra i dodici membri eletti dal consiglio (sei cittadini e sei professionisti) si ritrova il nominativo di una sola donna, con palese violazione dei principi di pari opportunità previsti dalla legge e dallo statuto ai quali si è in precedenza fatto riferimento.**
- 8) Potrebbe essere in realtà rilevato anche un ulteriore motivo di illegittimità discendente dalla violazione della disposizione dettata dall'art. 78 del D.Lgs. 267/00 (che ripropone una norma già contenuta nei precedenti ordinamenti); tale norma impone ai consiglieri l'obbligo di astenersi "dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti ..... parenti o affini fino al quarto grado". Uno dei "cittadini" eletti (peraltro 'unica donna fra ben sedici componenti') è, come lo stesso interessato ha confermato tramite la stampa, cognata (affine di 2° grado) di un consigliere comunale. **Dal momento però che la presente impugnazione attiene a rinvii di carattere più ampio ed al mancato rispetto di principi generali e non intende contestare specifiche scelte rimesse alla sensibilità dei singoli, il suddetto ulteriore motivo di illegittimità non viene dedotto.**
- 9) Altro grave motivo di illegittimità è costituito dalla nomina di un membro non previsto nel Regolamento Edilizio (che non risulta modificato con l'apposito procedimento di variante); per tale nomina, nella seduta del consiglio comunale oggetto del presente ricorso, è stata disposta una ulteriore, separata, votazione.
- 10) La L.R. n.28/98, all'art. 4, dispone infatti che la commissione edilizia comunale debba "comprendere un esperto in materia di paesaggio, scelto dall'organo comunale competente fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche".
- 11) Il suddetto membro deve essere "scelto", come testualmente dispone la norma, fra quelli che compongono la Commissione Edilizia (così era avvenuto nel Comune di Sassari per la Commissione Edilizia precedente) e deve avere le qualità e le competenze indicate dalla legge.
- 12) Nella fattispecie era quindi necessario procedere esclusivamente alla nomina dei **dodici membri di competenza del consiglio**; solo successivamente si sarebbe dovuto, motivando la scelta in base alle qualifiche possedute, indicare fra i componenti già nominati, l'esperto previsto dalla richiamata Legge Regionale.
- 13) Nominando il **tredecimo componente elettivo**, non previsto dal R.E., il Consiglio Comunale ha modificato, senza rispettare i presupposti di legge, il regolamento medesimo, violando nel contempo la normativa regionale che richiede espressamente che la persona indicata sia riconoscibile come "esperto di paesaggio" e sia iscritta ad un ordine professionale o dipendente della P.A.

#### **PER I MOTIVI SOPRAINDICATI**

**si chiede che gli atti impugnati vengano annullati e dichiarati inefficaci e privi di effetti, con ogni conseguenza di legge.**

Anche se nella fattispecie, ad avviso degli scriventi, non sono ravvisabili controinteressati, per puro scrupolo copia del presente ricorso, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24/11/71 n. 1199, viene notificato al Sindaco del Comune di Sassari, al Presidente del Consiglio Comunale di Sassari, al Segretario Generale del

Comune di Sassari nonché al Sig. Antonio Rosa e verrà presentato, unitamente alla documentazione allegata, al Comune di Sassari, organo che ha emanato l'atto, per la trasmissione al Ministero competente.

In allegato:

- copia art. 13 R.E.
- copia art. 14 Statuto Comunale
- copia art. 4 L.R. 28/98
- copia art. 6 D.Lgs. 267/00
- copia deliberazione C.C. n. 170 del 9/11/00
- copia pag.21 Nuova Sardegna del 11/11/00

Sassari 24/11/00

*Comune di Sassari Antonio Rosa*

Richiesto come in atti io sottoscritto A.te Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto che precede, mediante consegna di distinta copia per ciascuno a:

Sindaco pro-tempore del Comune di Sassari, prof. Gianvittorio Campus, per la carica dom.to nel suo ufficio presso il Comune di Sassari, Palazzo Ducale

*A mano del comune Notar Gillette  
te edotto el rario OHH  
27/11/00*

Presidente pro-tempore del Consiglio Comunale di Sassari, sig. Pietro Frau, per la carica dom.to nel suo ufficio presso il Comune di Sassari, Palazzo Ducale

*A mano del funzionario  
Marcellino Davide te edotto el rario OHH  
27/11/00*

Segretario Generale del Comune di Sassari, dr. Lorenzo Moretti, per la carica dom.to nel suo ufficio presso il Comune di Sassari, Palazzo Ducale

*A mano Moretti  
27/11/00*

Sig. Antonio Rosa, res.te in Sassari, Via Tempio 10

*a mano della moglie SPANO  
Nonna Dabbalene convivente  
e compare 27/11/00*

Sig. Pietro Frau, nella sua qualità di consigliere del Comune di Sassari, res.te in Sassari, Via P. Micca 64

anzi, non avendo trovato esso destinatario né persona di famiglia addotta alla casa, ne portera o videro che volesse ricevere la copia ai sensi dell'art. 110 epp/ art. 107 epp comma 7 ho provveduto a depositarla presso la casa comunale di Sassari consegnandola al dip. Idolois f'imped. Alla parte del destinatario ho messo avviso di detto deposito, dandogli, in tal senso, una lettera a lettera per mandato R.R.

Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro-tempore, nella sede del Municipio in Sassari, Palazzo Ducale

*A mano del comune Notar Gillette  
edotto el rario OHH*

*27/11/00*  
Ufficiale Giudiziario B3  
Mauro Chessa